



COMUNE DI BREDI DI PIAVE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2013

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, a' sensi dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici a soggetti che, senza fine di lucro, svolgano le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, in correlazione ai bisogni ed alle esigenze della Comunità locale, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento:
 - a) Socio assistenziale
 - b) Culturale
 - c) Sportivo
 - d) Protezione civile e ambiente
 - e) Valorizzazione del settore delle attività produttive
 - f) Ricreativo
 - g) Turistico
 - h) Sostegno al volontariato, finalizzato alla partecipazione di tutte quelle forme di assistenza e di coinvolgimento della cittadinanza per i bisogni delle persone in difficoltà;
 - i) Attività complementari e/o sussidiarie alle attività istituzionali del Comune

Art. 2

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di contributi ai seguenti soggetti:
 - a) associazioni;
 - b) enti pubblici e privati;
 - c) comitati e gruppi che svolgono un'attività diretta a soddisfare interessi morali, culturali, sportivi, socio-assistenziali e ricreativi anche ai non soci od iscritti;
 - d) fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro che esercitino prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune di Breda di Piave.
2. Per poter accedere ai contributi di cui al presente regolamento, i soggetti richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - atto costitutivo o statuto;
 - assenza di scopo di lucro;
 - regole democratiche di organizzazione interna;
 - ammissione di nuovi soci ed aderenti;
 - elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
 - obbligo di formazione di un bilancio preventivo e consuntivo.
3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo di valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione comunale potrà erogare contributi secondo due modalità:
 - a) contributo ordinario (annuale) per il sostegno dell'attività del soggetto richiedente;
 - b) contributo straordinario, finalizzato a specifiche iniziative, manifestazioni, progetti non aventi carattere di ripetitività.

Art. 4

Termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento, i soggetti interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio del **30 Settembre** dell'anno per il quale si richiede il contributo, salvo che per i casi di cui al precedente art. 2, comma 3. Le domande pervenute oltre detto termine non saranno ritenute valide.

Art. 5

Contributi Ordinari

1. I soggetti richiedenti, al fine di poter ottenere la concessione di contributi finanziari ordinari, dovranno far pervenire al Comune specifica richiesta, costituita dalla seguente documentazione:
 - a) istanza a firma del Presidente o legale rappresentante, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dell'organismo rappresentato;
 - b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'organismo richiedente, sempre che non sia già stato depositato od acquisito agli atti del Comune;
 - c) conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente a quello per il quale si presenta la richiesta;
 - d) programma delle attività relative all'anno per il quale si chiede il contributo;
 - e) bilancio preventivo per l'anno per il quale si chiede il contributo;
 - f) una dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri enti per l'attività svolta nell'anno di riferimento;
 - g) elenco dei soci aderenti, alunni, atleti o praticanti attività sportiva;
 - h) ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti al comma precedente rende la domanda improcedibile. La stessa è ritenuta come non presentata se non viene integrata dai documenti mancanti entro il termine assegnato dalla richiesta comunale e, comunque, entro il termine massimo del 15 Ottobre.

Art. 6

Contributi Straordinari

1. I soggetti richiedenti, al fine di poter ottenere la concessione di contributi finanziari straordinari, dovranno far pervenire al Comune specifica richiesta, costituita dalla seguente documentazione:
 - a) istanza a firma del Presidente o legale rappresentante, contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dell'organismo rappresentato;
 - b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'organismo richiedente, sempre che non sia già stato depositato od acquisito agli atti del Comune;
 - c) un progetto indicante i destinatari, gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa o una relazione che evidenzia i bisogni per cui si chiede il finanziamento;
 - d) una stima dei costi previsti o dei costi sostenuti, qualora l'iniziativa sia già stata realizzata;
 - e) una dichiarazione, anche se negativa, di contributi o sovvenzioni eventualmente percepiti da altri enti per lo svolgimento dell'attività o progetto per cui si inoltra domanda di contributo;
 - f) se richiesta dall'Amministrazione Comunale, la documentazione prevista dall'art. 5 o parte di essa;
 - g) ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti al comma precedente rende la domanda improcedibile. La stessa è ritenuta come non presentata se non viene integrata dai documenti mancanti entro il termine assegnato dalla richiesta comunale e, comunque, entro il termine massimo del 15 Ottobre.
3. In casi particolari, specificatamente motivati, possono essere riconosciuti contributi straordinari anche a persone fisiche per le attività rientranti nei settori di cui all'art. 1 del presente regolamento. In tal caso le norme del presente regolamento si applicano in quanto compatibili con la diversa natura giuridica del beneficiario.

Art. 7

Criteri e modalità di erogazione dei contributi

1. La concessione di contributi comunali è vincolata, in ordine di priorità, ai seguenti criteri:
 - perseguimento concreto di fini sociali e culturali di rilevante utilità per la comunità;
 - caratteristiche e tipologia delle attività, con riferimento all'ambito comunale e non;
 - numero di iscritti, soci, atleti e/o partecipanti residenti e non;
 - situazione di bilancio;
 - eventuali altri benefici e/o agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Breda di Piave o da altri soggetti; è considerato beneficio ogni prestazione suscettibile di valutazione economica, consistente, ad esempio, in: agevolazioni tariffarie, concessione di spazi o allestimenti, supporto organizzativo, impiego di tecnici e/o operai comunali, ecc.;
1. Entro il 31 Dicembre dell'anno per il quale vengono richiesti i contributi, La Giunta Comunale provvede, tramite predisposizione di apposito piano di riparto, all'individuazione dei contributi che intende riconoscere, tenuto conto delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio;
2. Il contributo viene erogato a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 8

Decadenza, revoca del beneficio

1. Ai soggetti che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito. Tali soggetti non saranno ammessi a beneficio nei successivi anni, salvo che non vengano completamente rinnovati gli organi dirigenti.
2. I soggetti che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Art. 9

Norme finali

1. E' abrogato il precedente regolamento per l'erogazione di contributi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.01.1991, come modificata ed integrata con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 30 del 29.04.91, n. 15 del 22.04.92, n. 49 del 24.06.94 e n. 10 del 08.04.03.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo, come previsto dall'art. 74 dello Statuto comunale.